

**COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMIANA COSTANTINO

Seduta del 30/04/2019

FATTO

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo in data 14.06.2018, parte ricorrente, in data 29.11.2018, ha proposto ricorso, nel quale, nella qualità di titolare di un c/c acceso presso l'intermediario resistente, rappresenta di aver presentato in data 19/12/2013 n. 19 cambiali "al dopo incasso". Sostiene che l'intermediario, nell'espletamento del mandato all'incasso, abbia accreditato con ritardo alcuni dei citati effetti cambiari, "regolarmente onorati" dal debitore. In particolare, 5 cambiali di complessivi € 6.250,00, scadute nel 2015, venivano accreditate con "valuta antergata" soltanto il 12/9/2017, dietro espresso sollecito. Si duole pertanto della mancata disponibilità, per due anni, della predetta somma. Precisa di aver appreso di esser stato segnalato in un SIC privato (CRIF) "per delle rate andate impagate", pur non avendo mai ricevuto "segnalazioni protesti e mancati pagamenti". L'intermediario si è costituito, facendo pervenire le proprie controdeduzioni in data 27/02/2019, nelle quali innanzitutto sintetizza le caratteristiche del servizio di accettazione di cambiali "al dopo incasso", precisando che detto servizio consente al correntista di gestire l'incasso di crediti verso terzi, domiciliati presso sportelli della banca dove viene effettuata la presentazione o presso sportelli di altre banche. Il servizio prevede che l'importo degli effetti sia accreditato sul conto corrente del creditore ad incasso avvenuto (dopo incasso), cioè l'accredito sul conto avviene non appena la banca del creditore riceve l'esito dell'avvenuto pagamento da parte della banca domiciliataria. Precipato quanto sopra, l'intermediario deduce che le relative norme regolatrici sono riportate sul retro della distinta di presentazione, di cui allega un "fac simile completo" (cfr.



all. 2); il ricorrente ha infatti allegato solamente il fronte della distinta, ove, con l'apposizione della sua firma, ha dichiarato di *“conoscere ed accettare le norme riportate a tergo, in vigore tra le Banche Italiane per i servizi di incasso, di accettazione e sconto degli effetti, assegni e documenti, ed in particolare di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 1 – 2 e 11 (esonero responsabilità)”*. Ciò premesso, riferisce che il ricorrente, in data 19/12/2013, presentava al dopo incasso n. 19 cambiali del valore di € 1.250,00 ciascuna, tutte emesse dallo stesso debitore ed aventi scadenze ricomprese tra il 30/6/2014 e il 31/12/2015. Sottolinea che erano stati regolarmente accreditati solo 14 dei 19 effetti cambiari, in quanto per i restanti cinque, con scadenze tra il 30/4/2015 e il 30/10/2015, non era pervenuto dalla banca domiciliataria *“l'esito del relativo pagamento”*. Solo dopo essersi attivata di propria iniziativa, per tutte le cinque cambiali riceveva il messaggio *“presso notaio”*, cui avrebbe dovuto comunque seguire la comunicazione relativa all'esito definitivo per la riscossione dei titoli (insoluto/pagato), invero mai pervenuta. Né alcuna richiesta informativa era stata formulata dalla ricorrente prima di settembre 2017. Nel 2017, considerato il lasso di tempo trascorso dalla scadenza dei titoli e non avendo ancora ricevuto la materialità degli stessi, ne addebitava l'importo alla banca domiciliataria, la quale non presentava opposizione; pertanto, in data 12/9/2017 procedeva all'accredito sul conto corrente del ricorrente. In riferimento alla valuta di accredito delle somme in questione, precisa che il sistema attribuiva la prima valuta compatibile con i suoi *“sistemi contabili (1.10.2016 e 3.10.2016)”*, che non poteva essere anteriore ad un anno. Con riguardo alle segnalazioni in C.R.I.F. e in Centrale Rischi, sostiene che dalle verifiche effettuate è emersa l'assenza di segnalazioni pregiudizievoli a carico del ricorrente. Quanto alla pretesa risarcitoria, eccepisce che la ricorrente non ha fornito alcuna prova della loro esistenza (*an debeat*) e consistenza (*quantum debeat*), contrariamente a quanto affermato dalla *“giurisprudenza costante”* della Suprema Corte (cita Cass. Civ., Sez. III, n. 10607/2010). In merito alla richiesta di refusione delle spese legali, specifica che non è richiesto alcun tipo di assistenza professionale nel procedimento innanzi all'A.B.F. e che, anche in caso di accoglimento del ricorso, il Collegio di Coordinamento ha escluso la rimborsabilità di tali spese, in quanto non hanno carattere di accessorialità rispetto alla domanda principale (cita Collegio di Coordinamento n. 4618/2016). In sede di repliche, pervenute in data 07/03/2019, parte ricorrente ribadisce quanto affermato nel ricorso ed insiste nell'accoglimento delle richieste ivi formulate, in quanto l'intermediario non ha fornito alcuna prova liberatoria in merito al ritardo nell'accredito delle somme in questione.

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, parte ricorrente chiede che l'intermediario *“voglia rimettere Euro 35.000,00 alla luce del danno subito dalla società ..., che solo dietro sollecita richiesta alla filiale ..., si vedeva accreditare n. 5 effetti cambiari”* con scadenze nel 2015 *“per totali Euro 6.250,00 in data 12.09.2017, recanti valuta antergata, privando la ricorrente della disponibilità di tali somme per tale tempo, maggiorata degli interessi moratori ex D.Lgs. 231 /2002, maturati e maturandi fino al soddisfo, oltre alle competenze legali pari ad Euro 500,00”*. L'intermediario resistente chiede di dichiarare infondata la pretesa del ricorrente. La questione che il Collegio è chiamato ad affrontare concerne l'accertamento della diligenza dell'operato dell'intermediario resistente in merito alla condotta tenuta nell'espletamento del servizio di incasso effetti cambiari prestato in favore della ricorrente. Si precisa che, seppur quest'ultima abbia fatto riferimento all'esistenza di segnalazioni negative a suo carico in CRIF *“per delle rate andate impagate”*, tale doglianza non si è risolta in alcuna domanda all'Arbitro. Ciò posto, giova preliminarmente



rammentare come sia assolutamente pacifico che la banca alla quale vengono consegnati titoli di credito per l'incasso assuma la veste di mandatario e per l'effetto debba seguire il mandato con la diligenza del *bonus argentarius*, ferma la facoltà di avvalersi dell'opera di un sostituto, di cui non assume alcuna responsabilità (cfr., in tal senso *ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 334/2013). Si ricorda, altresì, che, nei casi come quello in esame, intervengono nella prestazione del suddetto servizio due banche: a) la prima (l'odierna resistente), che opera sulla piazza di chi deve riscuotere la cambiale, è quella che la riceve per girata con l'incarico di incassarla; b) la seconda (la banca indicata dal debitore sul titolo per il pagamento o banca domiciliataria), che opera sulla piazza del debitore e provvede materialmente all'operazione di incasso per conto della prima banca. Infatti, qualche giorno prima della scadenza, la banca domiciliataria invia al debitore della cambiale un avviso scritto, con l'invito ad eseguire il pagamento (tale avviso di scadenza è usualmente costituito da una fotocopia della cambiale, onde consentire facilmente al debitore di riconoscerla). Se le cambiali non vengono pagate alla scadenza, la banca domiciliataria restituisce i titoli per i quali avrà provveduto a fare elevare formale protesto e addebita in c.c. le competenze di sua spettanza (commissioni di incasso) e le spese di protesto. Orbene, nel caso di specie, la doglianza formulata dalla ricorrente si riferisce al ritardo nell'accredito di n. 5 cambiali tratte, del valore di € 1.250,00 ciascuno, con scadenza dal 30/4/2015 al 30/10/2015, domiciliate per il pagamento presso altra banca ed il cui trattario era lo stesso soggetto; tali effetti cambiari risultano dalla distinta di presentazione all'incasso allegata agli atti e datata 19/12/2013. Sul punto, l'intermediario, già nella risposta al reclamo, affermava quanto segue: a) gli effetti cambiari *de quibus* sono regolati secondo la modalità detta al "*dopo incasso*", ragione per la quale l'accredito avviene in automatico da parte della banca solo dopo aver ricevuto la comunicazione, a cura della corrispondente, dell'avvenuto pagamento; b) la banca, come avviene in tali casi, ha inviato la richiesta di esito alla corrispondente entro 60 giorni dalla data di scadenza, senza, tuttavia, ricevere risposta; c) decorsa tale data senza che sia pervenuto l'esito dalla corrispondente interpellata, il cliente deve richiedere alla banca di eseguire una nuova comunicazione da inviare alla corrispondente con la richiesta di esito, al costo di €6,20 a richiesta; d) tale istanza non risulta pervenuta da parte del ricorrente; e) a distanza di tempo, la banca, come da prassi operativa, ha richiesto, sugli effetti con scadenza oltre 60 giorni di cui non è pervenuto l'esito da parte della corrispondente, nuovamente l'esito alla stessa e anche in tale occasione la corrispondente interessata non ha inviato alcuna risposta. L'intermediario, a sostegno di quanto affermato, allega specifica evidenza interna relativa alle richieste d'esito inviate alla banca domiciliataria da cui si evince, per ciascuna di esse, la data di invio (aprile 2015 – dicembre 2015), la data ed il messaggio di risposta della banca domiciliataria ("*presso notaio*"), cui avrebbe dovuto comunque seguire la comunicazione relativa all'esito definitivo per la riscossione dei titoli (insoluto/pagato), invero mai pervenuta, nonché la data in cui era stato addebitato l'importo della cambiale a carico di quest'ultima (11/9/2017). Le parti concordano nel ritenere che l'accredito delle cambiali era avvenuto nel mese di settembre 2017, come da lettere contabili allegate agli atti e datate 12/9/2017. Dalla documentazione versata in atti non risultano pervenute dalla ricorrente richieste e/o solleciti prima di tale data. L'art. 4 delle condizioni contrattuali regolanti il servizio d'incasso di effetti cambiari (cfr "*fac-simile*" allegato dall'intermediario) stabilisce che "*Per gli effetti cambiari la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento*". Nulla è previsto in riferimento ai termini di accredito delle somme sul conto del beneficiario. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che non sia ravvisabile, nel comportamento tenuto dall'intermediario resistente, una evidente negligenza nell'esecuzione del mandato conferitogli, alla luce della normativa



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in materia. Ciò, già di per sé, comporta che la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente non possa essere accolta in ragione della mancata illiceità della condotta posta in essere dall'intermediario. Inoltre, si evidenzia che tale pretesa non appare supportata da alcuna evidenza documentale, oltre ad essere del tutto sproporzionata. Parimenti non viene accolta la richiesta di refusione delle spese legali in ragione del rigetto della domanda principale.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS